



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 9 del 30/03/2019**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore 10,00 presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

**Risultano:**

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>FIORINI</b>	<b>MATTIA</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>CAMIA</b>	<b>MATTEO</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CANEPA</b>	<b>MONICA</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>DELBONO</b>	<b>DAVIDE</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>GIUDICE</b>	<b>GIAN LUCA</b>		<b>X</b>
<b>6</b>	<b>MAGNONE</b>	<b>MAXIMILIANO</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>MORETTI</b>	<b>GIULIA</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>PELUFFO</b>	<b>MARINA</b>	<b>X</b>	
<b>9</b>	<b>SPOTORNO</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>BONASERA</b>	<b>FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>11</b>	<b>SPIGA</b>	<b>SALVATORE</b>		<b>X</b>
<b>12</b>	<b>MARCENARO</b>	<b>MATTEO</b>		<b>X</b>
<b>13</b>	<b>RICCOBENE</b>	<b>FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>Totale N.</b>			<b>8</b>	<b>5</b>

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Michela Gaggero**.

Il **Sindaco Dott. Mattia Fiorini**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31/12/2018 è stato differito al 28/02/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**DATO ATTO CHE** a decorrere dal 1999, con Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

**VISTO** il Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**ATTESO CHE:**

- con atto deliberativo n. 9 del 16/02/2000, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha istituito l'Addizionale Comunale IRPEF determinandone la misura nello 0,2 punti per l'anno 2000;
- con deliberazione G.C. n. 29 del 27/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2001 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,4 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazione G.C. n. 261 del 27/12/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2002 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,5 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazioni G.C. n. 26 del 20/02/2003, n. 38 del 03/03/2004, n. 213 del 30/11/2004, n. 30 del 28/02/2006, n. 26 del 28/02/2007, n. 31 del 12/02/2008, n. 28 del 11/02/2009 e n. 52 del 24/03/2010, esecutive ai sensi di legge, è stata confermata, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 in 0,5 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 05/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva confermata per l'anno 2011 l'aliquota già in vigore per gli anni dal 2002 al 2010;
- con deliberazione C.C. n. 27 del 04/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata anche per l'anno 2012 l'aliquota "opzionale" già in vigore nel 2011;
- con deliberazione C.C. n. 21 del 29/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata anche per l'anno 2013 l'aliquota "opzionale" già in vigore nel 2012, fissata in 0,5 punti;
- con deliberazione C.C. n. 15 del 12/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di:
  - a) confermare anche per l'anno 2014 l'aliquota "opzionale" già in vigore per l'anno 2013, fissata in 0,5 punti;
  - b) riconoscere, per l'anno 2014, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;
- nell'anno 2015 non è stata assunta la Deliberazione di approvazione delle aliquote e soglia di esenzione ma che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, sono state prorogate le aliquote deliberate nell'anno 2014;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 02.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di:
  - a) determinare per l'anno 2016 l'aliquota "opzionale" già in vigore per gli anni 2014 e 2015, nella misura dello 0,5%;
  - b) riconoscere, per l'anno 2016, così come già in vigore per gli anni 2014 e 2015, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di:
  - a) determinare per l'anno 2017 l'aliquota "opzionale" già in vigore per gli anni 2015 e 2016, nella misura dello 0,5%;

- b) riconoscere, per l'anno 2017, così come già in vigore per gli anni 2015 e 2016, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di:
    - a) determinare per l'anno 2018 l'aliquota "opzionale" già in vigore per gli anni 2016 e 2017, nella misura dello 0,5%;
    - b) riconoscere, per l'anno 2018, così come già in vigore per gli anni 2016 e 2017, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

**RICHIAMATI** gli artt. 4 "Determinazione dell'aliquota" e 5 "Esenzioni" del già sopra citato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**RITENUTO** necessario specificare di seguito in modo puntuale l'aliquota e la soglia di esenzione per l'anno 2019, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi, dando atto, altresì, che non vi sono aumenti rispetto alle aliquote già in vigore per questo Comune;

- RITENUTO** opportuno, per quanto sopra esposto:
- attivare l'entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale per garantire il rispetto dell'equilibrio del Bilancio Comunale e della gestione finanziaria, e confermare, per l'anno 2019, l'addizionale di competenza comunale secondo quanto già deliberato per l'anno 2018, ovvero nella misura dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento);
  - riconoscere, anche per l'anno 2019, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1ª Commissione Consiliare nella seduta del 27/03/2019;

**ACQUISITO** il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

**ACQUISITO** il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

**VISTO** il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 8 Consiglieri presenti e votanti,**

### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di determinare, per l'anno 2019 l'aliquota opzionale dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - I.R.P.E.F., nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);
2. di riconoscere, per l'anno 2019, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;
3. di dare atto che quanto stabilito ai precedenti punti 1) e 2) ha efficacia dal 1° Gennaio 2019;
4. di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
5. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

### **SUCCESSIVAMENTE**

con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 8 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Sindaco Presidente  
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Michela Gaggero**



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 21/03/2019**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE  
ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER  
L'ANNO 2019.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT  
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 21/03/2019**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE  
ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER  
L'ANNO 2019.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' CONTABILE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE parere favorevole.

DATA 21/03/2019

MARZOCCA MARIANNA / INFOCERT  
SPAAREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  
del Servizio Finanziario





**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**PUNTO N. 9 ODG: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019**

**SINDACO FIORINI MATTIA**

Poniamo ora in discussione il punto numero 9 all'ordine del giorno, sempre dell'area Economico finanziaria, avente ad oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF – Approvazione aliquota e soglia reddituale di esenzione per l'anno 2019.

Tutti questi punti da ora fino al bilancio sono stati discussi in Commissione. Per alcuni punti poi vedremo nello specifico che sono state proposte e accolte alcune modifiche. Per questo punto in particolare, essendo l'aliquota IRPEF invariata dal 2002 ed essendo stata introdotta la soglia di esenzione nel 2014 pari a 11.000 euro, rimane invariata. Quindi, l'aliquota pari a 0,5 punti è quella del 2002, è totalmente invariata e la soglia di reddito imponibile per l'esenzione rimane quella impostata nel 2014, quindi, 11.000 euro. Per queste e per tutte le altre parti di tributi o aliquote, l'amministrazione comunale (ma lo vedremo poi nell'ultimo punto che è il bilancio) nonostante si sia aperta quest'anno la possibilità di legge di rimettere mano ai tributi, ha ritenuto ed è riuscita a produrre un bilancio (che poi discuteremo) senza minimamente aumentare o toccare la pressione fiscale sui cittadini. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di servizi. Questa ne è una prova e vedremo successivamente anche gli altri punti in cui non abbiamo aumentato in nessun modo le aliquote.

Ci sono interventi? Pongo quindi in votazione il punto numero 9: Addizionale comunale all'IRPEF – Approvazione aliquota e soglia reddituale di esenzione per l'anno 2019. Chi è a favore? All'unanimità. Immediata esecutività. Unanimità.